

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

## *(Prov. di Cremona)*

*Copia*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 18 del 26/01/2019**

**OGGETTO:** Applicazione dei tagli di spesa previsti dall'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 e s.m.i.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **12,00** nella sala della adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TADI Pierluigi	Sindaco	SI
BETTONI Simona Iside	Assessore	SI
MONFREDINI Elisa	Assessore	SI
PRESENTI: 3		ASSENTI:0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tadi Pierluigi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Applicazione dei tagli di spesa previsti dall'art. 6 del D.L 31.05.2010 n. 78 e s.m.i.

## LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019 trovano applicazione i tagli di spesa previsti - dall'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;

- dall'art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;

- dall'art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato*" (cd. Legge di Stabilità 2013).

- dall'ART. 1 commi 501 e ss della legge n. 208/2015

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a decorrere dall'anno 2011 i seguenti tagli:

Commi dell' art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 7	Studi e consulenze	riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità	riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Art. 1 della legge 228/2012 commi 141 (limite prorogato del dl 192/2014)	Spese di acquisto mobili ed arredi	Riduzione del 80% della spesa media sostenuta nell'anno 2010-2011	

Preso atto che l'articolo 6 comma 12 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa

adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;

Dato atto che:

- i responsabili di servizio hanno ritenuto opportuno effettuare una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dal conto consuntivo 2009, al fine di applicare correttamente i tagli anzidetti;
- tale attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge sotto evidenziati

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenza e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con Delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative;</li> <li>- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Tali incarichi anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del dl. 78/ 2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio;</li> <li>- gli <b>incarichi</b> di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti.</li> </ul> <p>L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;</li> <li>- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;</li> <li>- appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.</li> </ul>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;</li> <li>b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;</li> <li>c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.</li> </ol> <p>Con proprio parere n. 1076/2010 la Corte dei Conti Lombardia precisa che dette spese non comprendono gli oneri funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi da parte della collettività.</p>
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state</p>

	<p>escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>
Convegni e mostre	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.</p>
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune in un evento, manifestazione..., così da promuoverne l'immagine. Con proprio parere n. 1075/2010 la Corte dei Conti Lombardia specificava che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.</p> <p>Con proprio parere n. 1076/2010, risposta al quesito 2°, la Corte dei Conti Lombardia ulteriormente specificava che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione: non sono sponsorizzazioni le erogazioni di risorse pubbliche per attività svolte in forma sussidiaria da privati ma di competenza propria del Comune.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Non sono state considerate le spese viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.</p> <p>Il comma 12 dell'art 6 del DL. 78, ha disposto che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese per missioni, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente"</p> <p>Con proprio parere n. 171/2010, la Corte dei Conti Toscana ritiene che l'art.45 comma 2 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali sia ancora applicabile nei limiti in cui al segretario titolare di segreterie convenzionale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi.</p> <p>Infine, la Sezione considera ammissibile un'ipotesi residuale di autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, alla luce dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ottica del buon andamento e della sana gestione, qualora ne sia dimostrata la convenienza economica. Ritiene tuttavia che la medesima autorizzazione non possa comportare il rimborso delle spese connesse, perché, nell'attuale contesto sistematico delle misure dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa, non è consentita tale rifusione delle spese.</p>
Attività di	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite</p>

formazione	dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. Sono state escluse dal taglio: - i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali ad esempio la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento; - le azioni formative finanziati con i fondi strutturali dell'UE.
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle c.d. auto-blu.
Acquisto mobili ed arredi	L'attività ricognitiva viene effettuato sulla base degli acquisti effettuati negli anni 210-2011 in mobili ed arredi , se non destinati a usi scolastici ed a servizi per l'infanzia – Tali acquisti non possono essere superiore al 20% della spesa del biennio 2010-2011

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello schema sopra riportato e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell'anno 2009 e 2011 emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2018:

	Totale anno 2009	Taglio	Limite massimo anno 2019	Previsione 2019
spesa per consulenza e studi (art. 6 c. 7)		80%	0	0,00
Spesa di rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni (art. 6 c. 9)		80%	00	
Sponsorizzazioni (art. 6 c. 9)	-	100%	-	
Formazione (art. 6 c.12)	1.000,00	50%	500,00	500,00
Spese missione (art. 6 c. 12)	1.000,00	50%	500,00	500,00

Constatato che il Comune di Cappella Cantone non ha previsto, ad oggi, per l'anno 2019 né l'acquisto di beni immobili a titolo oneroso né la stipula di contratti di locazione passiva

Dato che è stato acquisito il parere favorevole del Servizio, ai sensi degli artt. 48 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti unanimi e favorevoli;

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto che gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019, in corso di predisposizione, ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare, per le voci evidenziate nelle premesse del presente provvedimento, i limiti di spesa imposti:

- a) dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010)
- b) dal D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135
- c) dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013)
- d) dal D. L. 208/2015 e desunti dalla seguente tabella:

	Totale anno 2009	Taglio	Limite massimo anno 2019	Previsione 2019
spesa per consulenza e studi (art. 6 c. 7)		80%		0,00
Spesa di rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni (art. 6 c. 9)		80%		
Sponsorizzazioni (art. 6 c. 9)	-	100%	-	
Formazione (art. 6 c.12)	1.000,00	50%	500,00	500,00
Spese missione (art. 6 c. 12)		50%	500,00	500,00

3. di dare atto che non risulta possibile rispettare la riduzione del 50% della spesa relativa alle autovetture tenuto conto che le spese previste si riferiscono esclusivamente all'acquisto del carburante, alle riparazioni e al pagamento dell'imposta di bollo e dell'assicurazione;

4. di dare atto che il Comune di Cappella Cantone non ha previsto, ad oggi, né l'acquisto di immobili a titolo oneroso né la stipula di contratti di locazione passiva, tra l'altro non consentiti dall'art. 1, comma 138, quarto periodo della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "*salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dimessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti*".

5. di trasmettere il presente atto agli uffici interessati.

e successivamente

#### LA GIUNTA COMUNALE

Verificata la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;

Richiamato l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di Legge;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

## Provincia di Cremona

Allegato alla delibera  
G.C. n. 18 del 26/01/2019  
Il Segretario Comunale Reggente  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

**Applicazione dei tagli di spesa previsti dall'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 e s.m.i.**

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, li 26/01/2019

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, li 26/01/2019

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE  
*F.to Tadi Pierluigi*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 15/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 26/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

Copia conforme all'originale  
Cappella Cantone, lì 15/03/2019

Il Segretario Comunale Reggente  
*F.to Pietro Fernando Puzzi*